



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTA la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

VISTA la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva n. 2000/30/CE;

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*»;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «*Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione*»;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «*Nuovo Codice della Strada*» e, in particolare, l'articolo 80 rubricato «*Revisioni*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 215, con il quale è stata recepita la sopra menzionata direttiva 2014/47/UE;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, con il quale sono state fornite istruzioni operative relative al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, che adotta il «*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*»;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, che individua il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero medesimo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186/2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025, che conferisce al Dott. Gaetano Servedio l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la motorizzazione nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 191 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2025) avente ad oggetto l'organizzazione delle sedute per lo svolgimento delle attività relative agli esami di patenti di guida, alle operazioni tecniche, agli esami di patenti nautiche e alle attività ispettive e di vigilanza;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTO il decreto della Direzione generale per la motorizzazione 10 ottobre 2025, n. 392, predisposto in attuazione del citato D.M. n. 191/2025 per la definizione della decorrenza delle relative disposizioni;

VISTO il decreto della Direzione generale per la motorizzazione e della Direzione del personale, degli affari generali e del bilancio 29 ottobre 2025, n. 431, predisposto in attuazione del citato D.D. n. 392/2025 per la definizione di indicazioni operative per l'organizzazione delle sedute in cui svolgere le operazioni di cui alla tabella 3 della legge n. 870/1986;

RICHIAMATA la circolare prot. RU 4791 del 27 febbraio 2017 con la quale, al paragrafo 3), è disciplinata l'attività di supporto al funzionario tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impiegato nelle operazioni tecniche effettuate presso i centri autorizzati ai sensi della citata legge n. 870/1986;

RICHIAMATA, altresì, la circolare prot. n. 88 del 22 maggio 1995 la quale, al capo III, disciplina le procedure operative di prova sui veicoli nell'ambito delle attività di revisione, con specifico riferimento ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t;

CONSIDERATA la necessità di definire le condizioni e le modalità operative per l'esercizio dell'attività di supporto alle operazioni tecniche effettuate dagli ispettori abilitati o autorizzati da parte del personale dei centri autorizzati ai sensi della legge n. 870/1986;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce le condizioni e le modalità operative per l'esercizio dell'attività di assistenza alle operazioni tecniche, come definita nel paragrafo «*Disponibilità di assistenti alle operazioni tecniche*» del decreto della Direzione generale per la motorizzazione e della Direzione del personale, degli affari generali e del bilancio n. 431 del 29 ottobre 2025, svolta dal personale dei centri autorizzati ai sensi della legge n. 870/1986 presso cui sono effettuate le sedute di revisione dei veicoli da parte degli ispettori abilitati o autorizzati, in conformità con quanto previsto dal D.M. n. 191/2025.
2. L'attività di assistenza alle operazioni tecniche può essere altresì svolta dal personale degli studi di consulenza automobilistica individuati ai sensi della legge n. 264/1991.

Articolo 2

(Condizioni per l'esercizio dell'attività di assistente tecnico)

1. I titolari dei centri autorizzati ai sensi della legge n. 870/1986 sono tenuti ad indicare i riferimenti degli assistenti alle operazioni tecniche che svolgono la propria attività presso i centri medesimi o presso gli studi di consulenza automobilistica individuati ai sensi della legge n. 264/1991.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

2. Per tali finalità, i soggetti di cui al comma 1 rendono una dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato "A" del presente decreto, parte integrante e sostanziale del medesimo. Tale dichiarazione è trasmessa all'Ufficio di Motorizzazione Civile competente per territorio, negli ordinari termini fissati dal medesimo ufficio per la presentazione del periodico fabbisogno delle sedute di revisione, al fine di consentire la programmazione e l'organizzazione delle sedute stesse in conformità con quanto previsto dal D.M. n. 191/2025.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a rendere una nuova dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato "A" del presente decreto, secondo le modalità di cui al comma precedente, nel caso in cui vi sia una variazione delle figure individuate per l'attività di assistenza alle operazioni tecniche.
4. Nel caso in cui uno o più assistenti tecnici individuati ai sensi del presente articolo risulti impossibilitato a svolgere l'attività di assistenza alle operazioni tecniche e in assenza di figure sostitutive indicate nella dichiarazione di cui all'Allegato "A" del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a rendere una nuova dichiarazione secondo il modello di cui all'Allegato "A" del presente decreto, prima dell'inizio della seduta, individuando uno o più assistenti tecnici in sostituzione. Tale dichiarazione è consegnata dai soggetti di cui al comma 1 all'ispettore abilitato o autorizzato ad effettuare la seduta di revisione, in conformità con quanto previsto dal D.M. n. 191/2025.
5. Qualora, nel caso di cui al comma precedente, non fosse possibile individuare un assistente tecnico in sostituzione, l'ispettore abilitato o autorizzato ad effettuare la seduta di revisione è tenuto a svolgere un numero di operazioni tecniche nei limiti massimi stabiliti dal D.M. n. 191/2025 per le sedute svolte in assenza di assistenti tecnici.

Articolo 3

(Modalità operative per l'esercizio dell'attività di assistente tecnico)

1. L'assistente alle operazioni tecniche è tenuto ad effettuare i controlli tecnici secondo le modalità operative indicate nell'Allegato "B" al presente decreto, che forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Gaetano Servedio)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Allegato “A”

(articolo 2, comma 1)

Modulo di autodichiarazione per l'identificazione dell'assistente alle operazioni tecniche



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

**DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'IMPIEGO DI ASSISTENTE ALLE OPERAZIONI
TECNICHE**

(rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a
_____, il ____ / ____ / _____, residente in _____ via/piazza
_____, in qualità di
titolare/rappresentante del centro di revisione autorizzato ai sensi della legge n. 870/1986, consapevole delle
responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA CHE:

L'assistente alle operazioni tecniche _____,
con codice fiscale _____,

(selezionare una sola voce)

☐ titolare/dipendente presso il centro di revisione _____,

☐ titolare/dipendente presso lo studio di consulenza automobilistica _____,

L'assistente alle operazioni tecniche _____,
con codice fiscale _____,

(selezionare una sola voce)

☐ titolare/dipendente presso il centro di revisione _____,

☐ titolare/dipendente presso lo studio di consulenza automobilistica _____,

L'assistente alle operazioni tecniche _____,
con codice fiscale _____,

(selezionare una sola voce)

☐ titolare/dipendente presso il centro di revisione _____,

☐ titolare/dipendente presso lo studio di consulenza automobilistica _____,

sono disponibili ad effettuare le operazioni tecniche per le sedute di revisione autorizzate dall'Ufficio di
Motorizzazione Civile di _____,
presso la struttura/officina _____.





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DICHIARA:

- **di garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e in particolare che il personale indicato:
 - è dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari e conformi per le attività da svolgere;
 - è debitamente formato, informato e addestrato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e conosce perfettamente i perimetri di attività nell'ambito della struttura dove è tenuto ad operare;
- **che la presente dichiarazione ha validità a tempo indeterminato**, salvo revoca o modifica o eccezioni espressamente comunicate all'Ufficio di Motorizzazione Civile;
- **che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione** relativa al nominativo, alla disponibilità o alle condizioni di impiego dell'assistente tecnico.

DICHIARA INOLTRE CHE:

Ciascun assistente alle operazioni tecniche è dotato di specifiche competenze per l'utilizzo delle attrezzature per le operazioni di revisione da impiegare durante le sedute;

Si allega documento di identità del sottoscritto e di ciascun assistente alle operazioni tecniche.

Data: ____ / ____ / ____

Firma del dichiarante



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Allegato “B”

(articolo 3, comma 1)

Modalità operative per l'esercizio dell'attività di assistente alle operazioni tecniche



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

ISTRUZIONI OPERATIVE

L'assistente alle operazioni tecniche è tenuto ad assistere l'ispettore incaricato, durante i controlli tecnici, coadiuvando lo stesso nell'utilizzo del prova-fari, dell'opacimetro, dell'analizzatore e del fonometro, consegnando all'ispettore abilitato o autorizzato alla seduta di revisione i referti delle prove strumentali di cui al capo III della circolare n. 88/1995, da allegare al modello TT2100.

L'assistente avrà cura, inoltre, di dare compiuta esecuzione alle disposizioni impartite dall'ispettore volte al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni tecniche, anche sotto il profilo della sicurezza propria ed altrui, a partire dall'organizzazione della fila dei veicoli e dall'inibizione dell'accesso agli estranei, oltre che alla raccolta della documentazione e dei titoli di circolazione, fino alla conclusione del processo, agevolando l'uscita dei veicoli dalle piste di prova e a tutto quanto possa essere ritenuto necessario da parte dell'ispettore per la conclusione corretta delle operazioni.